

**CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI**

Nell'ambito della presente relazione è stata predisposta un'analisi dettagliata dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 TCE, per i quali la Corte stessa si è pronunciata con sentenza interpretativa nel secondo semestre 2008.

Per ciascun rinvio, corredata di relativa sentenza, si propone una scheda apposita, recante indicazione degli elementi rilevanti del procedimento: termini delle norme comunitarie su cui verte l'incertezza interpretativa, rappresentazione sintetica della questione controversa, estremi della sentenza, impatto finanziario.

La III° parte dell'elaborato è costituita pertanto di numero 38 schede concernenti nel loro complesso sia i casi di sentenze emanate su rinvio esperito da giudici italiani, sia quelli relativi a sentenze emesse a definizione di rinvii proposti da giudici di altri Stati membri della UE.

Le schede sono state raggruppate in ragione del settore su cui verte la questione di interpretazione della norma comunitaria.

**PAGINA BIANCA**

# AGRICOLTURA

**PAGINA BIANCA**

## Agricoltura

L'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE concernente il settore in oggetto, seguita da relativa sentenza della Corte di giustizia, è stata instaurata da un giudice italiano, specificatamente dalla Corte di Cassazione (causa C.486/07 "Prezzo dei cereali – detrazioni del prezzo per presenza di maggior tasso di umidità").

La sentenza emanata dalla Corte di giustizia, a definizione della questione interpretativa sollevata, non implica effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di rinvii ex art. 234 TCE proposti da giudici di altri Stati UE.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-486/07	Prezzo dei cereali – detrazioni del prezzo per presenza di maggior tasso di umidità – Regolamenti CEE n. 689/92 (abrogato da reg. n. 824/2000), n. 2486/92, n. 1766/92 e 2131/93 (Corte Suprema di Cassazione)	Sentenza	NO

**Scheda 1 - Agricoltura****Rinvio pregiudiziale n. C - 486/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco – Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte della Corte Suprema di Cassazione (Italia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento 1766/92, dell'art. 4 bis del Regolamento 689/1992/CEE, nonché dell'art. 13 del Regolamento 2131/93, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e alle procedure e condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento.

In particolare, la Corte ha precisato che, in base al combinato disposto degli articoli sopra menzionati, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli "organismi di intervento nazionali", non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità come previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del Reg. n. 689/92, quale modificato dal Reg. n. 2486/92.

**Stato della Procedura**

In data 11 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 486/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# AMBIENTE

## AMBIENTE

Con riferimento al presente settore, si rilevano numero 5 sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di altrettanti rinvii pregiudiziali ex art. 234 TCE esperiti, rispettivamente, in numero di 2 da giudici italiani ed in numero di 3 da giudici di altri Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, in tutti i casi, di fattispecie non suscettibili di incidere sulla finanza pubblica in termini positivi o negativi.

### PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1 C-387/07</b>	Classificazione dei rifiuti – Direttiva sui rifiuti 75/442/CEE – Codice CER – decisione della Commissione europea 2000/532/CE del 30/05/2000 (tribunale di Ancona)	Sentenza	NO
<b>Scheda 2 C-156/07</b>	Artt. 2 e 4 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE – Allegati I, II e III – Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale – art. 1. D.P.R. 12 aprile 1996 – non inclusione del criterio del cumulo di progetto con altri progetti (Consiglio di Stato)	sentenza	NO
<b>Scheda 3 C-142/07</b>	Progetti di intervento su strade urbane – valutazione di impatto ambientale – Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE	sentenza	NO
<b>Scheda 4 C-317/07</b>	Incenerimento di rifiuti gassosi – campo di applicazione della direttiva	sentenza	NO
<b>Scheda 5 C-381/07</b>	Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità – art. 6 della direttiva 2006/11/CE – poteri dell'autorità amministrativa	sentenza	NO

**Scheda 1 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C – 387/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.**

“Rifiuti – Nozione di “deposito temporaneo” – Direttiva 75/442/CEE – Decisione 2000/532/CE – Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici – Nozione di “imballaggi in materiali misti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale di Ancona (Italia), ai sensi dell'art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, della decisione 2000/532/CE che istituisce un elenco dei rifiuti in conformità all'art. 1 della direttiva 75/442/CEE e della decisione 94/904/CE che istituisce un elenco dei rifiuti pericolosi in conformità all'art. 1 della direttiva 91/689/CEE.

In particolare, atteso che la decisione 2000/532/CE, sopra menzionata, contiene un elenco dei rifiuti, raggruppati in categorie recanti ciascuna un apposito codice, è stato richiesto alla Corte comunitaria se il “produttore” dei rifiuti ha la possibilità - con riferimento al momento del “deposito temporaneo” che avviene nel luogo di produzione dei rifiuti stessi prima della raccolta - di miscelare rifiuti riconducibili a codici diversi nell'ambito dell'elenco sopra detto, ovvero se il medesimo produttore risulti obbligato, già in questa fase iniziale del trattamento, ad operare una cernita di tali rifiuti ed un loro deposito differenziato, utilizzando a tal fine i codici menzionati nella decisione citata. Inoltre, nel caso in cui la Corte si pronunci positivamente per l'esistenza della possibilità di un “deposito temporaneo” di rifiuti promiscui, è stato richiesto di dirimere l'ulteriore questione se, nell'ambito della categoria di rifiuti individuata con la sigla 150106 e relativa agli “imballaggi in materiali misti”, possano essere fatti rientrare gli imballaggi costituiti da “componenti autonome di diverso materiale”, ovvero vi rientrino soltanto gli imballaggi “multimateriali”. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che le norme sopra menzionate non impongono che i rifiuti siano già differenziati al momento del “deposito temporaneo”, in quanto le stesse sono rivolte a garantire la selezione nelle fasi di “gestione” del rifiuto e quindi non attengono al “deposito temporaneo”, che tecnicamente è estraneo alla “gestione” propriamente intesa. Tuttavia, ha precisato che gli Stati membri, ove ritengano che, nel caso concreto, la mancata differenziazione dei rifiuti in sede di “deposito temporaneo” determini rilevanti danni all'ambiente, sono comunque tenuti ad adottare misure idonee a garantire la cernita dei rifiuti stessi già nella fase predetta. Circa la seconda questione, la Corte ha risposto affermativamente stabilendo che il codice 15 01 06, indicato dalla decisione 2000/532/CE, può essere utilizzato per qualificare non solo gli imballaggi multimateriali, ma anche quelli costituiti da componenti autonome dello stesso materiale.

**Stato della Procedura**

Il 11/12/ 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C – 387/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C - 156/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Realizzazione di una strada a Milano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Consiglio di Stato (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

In particolare, alla Corte sono state sottoposte le seguenti questioni: se l'art. 2 della sopra menzionata direttiva debba interpretarsi nel senso per cui tutti i progetti, destinati ad avere un impatto importante sull'ambiente, sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ancorchè non ricompresi nell'elenco di cui agli allegati I e II della direttiva stessa; se l'art. 4, - laddove prevede che i progetti ricompresi nell'allegato II non sono automaticamente soggetti a VIA, ma che vi risultano comunque sottoposti quando l'Amministrazione ritenga la stessa Valutazione di Impatto Ambientale necessaria nel caso concreto - lasci il legislatore interno dello Stato membro libero di definire i criteri in base ai quali operare tale Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero se i parametri fissati nella direttiva medesima, precisamente all'allegato III, siano assolutamente vincolanti in ordine al giudizio di cui si tratta.

In proposito, la Corte ha precisato che la direttiva in questione assoggetta a VIA solo quei progetti che, dotati di notevole impatto ambientale, siano rigorosamente ricompresi nell'elenco di cui agli allegati I e II della direttiva medesima e che, con riferimento ai parametri di cui all'allegato III, l'applicazione degli stessi risulta imprescindibile nell'ambito del giudizio sulla assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'allegato II.

**Stato della Procedura**

In data 10 luglio 2008 la Corte di Giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale C - 156/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C - 142/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di progetti – Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane – Assoggettamento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Juzgado de lo Contencioso – Administrativo n. 22 de Madrid (Spagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione se, in base a tale direttiva, i progetti di ristrutturazione di strade urbane, nelle zone a forte densità di popolazione o relative a paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico, debbano, in ragione della loro natura e dimensione e del loro effetto, essere assoggettati a “Valutazione di Impatto Ambientale” (VIA)

In proposito, la Corte ha dichiarato che la direttiva 85/337/CEE, sopra menzionata, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, deve essere interpretata nel senso che i progetti, relativi al riassetto e al miglioramento di strade urbane, sono sottoposti a VIA quando essi rientrino nella previsione di cui all'allegato I della stessa direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II che possano, in ragione della loro natura, delle loro dimensioni e della loro ubicazione, ovvero dell'interazione con altri progetti, presentare un notevole impatto ambientale.

**Stato della Procedura**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 142/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C - 317/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Depurazione e incenerimento – Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti – Nozione di rifiuto – Impianto di incenerimento – Impianto di coincenerimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Korkein Hallinto – oikeus (Finlandia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 3, punti 1, 4 e 5 della Direttiva 2000/76/CE, relativa all'incenerimento dei rifiuti.

In particolare, la Corte è stata investita della questione se la nozione di “rifiuto”, come definita dall'art. 3 punto 1 sopra menzionato, possa ricoprendere anche i prodotti, in forma gassosa, realizzati da una centrale di gassificazione; se, inoltre, la stessa centrale di gassificazione, la quale produca sostanze gassose attraverso il trattamento termico di rifiuti, possa definirsi quale “impianto di incenerimento” ai sensi del punto 3 dello stesso articolo e se, infine, una centrale elettrica che si avvalga, come combustibile aggiuntivo ai fini della produzione di energia, del gas prodotto dal già citato impianto di gassificazione, possa ritenersi comunque sottoposta all'applicazione della direttiva 200/76/CE di cui sopra.

In proposito, la Corte ha precisato che il concetto di “rifiuto”, come regolamentato dalla disciplina della predetta direttiva, non comprende sostanze di tipo gassoso; che, inoltre, un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, sottponendo determinate rifiuti a un trattamento termico, non rientra nella categoria di impianto di incenerimento bensì in quella di impianto di coincenerimento e che, da ultimo, una centrale elettrica, che utilizza come combustibile aggiuntivo un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione, non rientra nella sfera di applicazione della sopradetta direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 4 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 317/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C - 381/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Inquinamento dell’ambiente idrico – Direttiva 2006/11/CE Art. 6 – Sostanze pericolose – Scarichi – Autorizzazione preventiva – Fissazione di norme di emissione – Regime dichiarativo - Piscicolture”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dal Conseil d’Etat (Francia), di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 2006/11/CE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità.

L’articolo sopra menzionato prevede che qualsiasi scarico nelle acque, suscettibile di contenere sostanze pericolose, possa essere consentito solo a condizione del previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Pertanto, alla Corte è stata sottoposta la questione se il regime autorizzatorio descritto possa essere sostituito, da parte della legislazione interna di uno Stato membro e con esclusivo riferimento agli impianti ritenuti scarsamente inquinanti (quali gli allevamenti ittici), da una mera “dichiarazione di inizio attività” da parte dell’esercente lo scarico, contenente il riferimento agli standards definiti nell’ambito dei “programmi di riduzione dell’inquinamento delle acque” e fatta comunque salva, in ogni caso, la possibilità, da parte delle istituzioni competenti, di opporsi all’apertura delle attività in questione o di fissare valori limite per lo scarico.

In proposito, la Corte ha precisato che il sistema dell’autorizzazione preventiva non può essere sostituito con quello della semplice dichiarazione di inizio attività, nemmeno con riferimento agli impianti ritenuti scarsamente inquinanti.

**Stato della Procedura**

In data 6 novembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 381/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**PAGINA BIANCA**

# APPALTI

**PAGINA BIANCA**